

NOVARECKON

Knowledge Brokers



- Spinoff dell'Università del Piemonte Orientale
 - Startup: Ottobre 2011
- PMI innovativa iscritta al registro nazionale
 - Uffici a Novara, Milano, Torino, Fidenza (PR) e Bruxelles



- Ricerca applicata in diversi settori verticali: Trasporti, Sviluppo locale, Agri-Food, Ambiente, Energia, ICT, Sicurezza; Tecnologie didattiche, Imprenditorialità
- Valorizzazione della ricerca, piani di exploitation dei risultati, analisi di impatto socio-economico
- Brokeraggio e Networking, attraverso una rete internazionale di partner tra i maggiori centri di ricerca, università e imprese



Riferimenti normativi, regolamentari e di prassi:

- Decreto Legge 23 Dicembre 2013, n. 145 , articolo 3
- Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 , articolo 1, c. 35-36
- Decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 27 Maggio 2015
- Circolare Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2016, n. 5
- Circolare Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2017, n. 13/E

A chi si rivolge:

Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo è attribuito a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo dal periodo d'imposta 2015

Attività di R&S ammessa all'agevolazione:

- lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti (RICERCA FONDAMENTALE o DI BASE)
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi (RICERCA INDUSTRIALE o APPLICATA)

- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; [...] realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida (SVILUPPO SPERIMENTALE o PRE-COMPETITIVO)
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali

NON si considerano attività di R&S, le modifiche ordinarie o periodiche (c.d. modifiche di routine) apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti

Ai fini della determinazione del credito sono ammissibili i costi di competenza del periodo d'imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, ossia:

- SPESE PER PERSONALE dipendente dell'impresa, oppure in rapporto di collaborazione con l'impresa
- SPESE PER I BENI MATERIALI. Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti o attrezzature di laboratorio (in relazione alla misura ed al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo con costo unitario non inferiore a 2.000 € al netto dell'IVA)

- ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO EXTRA-MUROS. Spese relative a contratti di ricerca stipulati con:
 - università, enti di ricerca e organismi equiparati
 - altre imprese, comprese le start-up innovative, non collegate al beneficiario dell'agevolazione

La Circ. 5/E/2016 precisa che i contratti di ricerca stipulati con università devono:

- contenere l'impegno a svolgere (direttamente o indirettamente) attività di ricerca e sviluppo ammissibili
- prevedere che l'effettivo beneficiario dei risultati della ricerca sia l'impresa committente

SPESE PER COMPETENZE TECNICHE E PRIVATIVE INDUSTRIALI. Spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica.

**L'AGEVOLAZIONE SPETTA NELLA MISURA DEL 50% DELLE SPESE
INCREMENTALI AMMISSIBILI**

Approccio incrementale al calcolo della media:

Il credito di imposta spetta, fino ad un importo massimo annuale di **€ 20 milioni**, ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo di imposta:

- ammonti ad almeno ad **€ 30.000**
- e contestualmente ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei periodi d'imposta **2012-2013-2014**

Utilizzo del credito d'imposta:

- applicazione automatica: non c'è un processo valutativo preventivo
- il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109(5), TUIR
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs.9 luglio 1997, n. 241, con il codice tributo «6857»
- limite massimo di € 20 mln annui (non rilevano i limiti previsti ordinariamente previsti per la compensazione)

NOVARECKON

Knowledge Brokers

Contact:
Christian Violi
violi@novareckon.it
+39 366 9552041